

CITTÀ DI RAGUSA

RIPUBBLICATO, RUE ALBO FRÈTARIO


dal 03.11.2011 al 13.11.2011

Ragusa, il 03.11.2011

RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)

5635 6021

CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio ComunaleOGGETTO: Regolamento comunale per la cremazione, conservazione
e/o dispersione delle ceneri. (Proposta di deliberazione di G.M. n. 108
dell'01.04.2011).

N. 55

Data 29.09.2011

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18.25 seguenti, nella sala delle Aduanze Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) CALABRESE ANTONIO (P.D.)	X		16) DI NOIA GIUSEPPE (DIP. SIND.)		X
2) MIRABELLA GIORGIO (P.D.L.)		X	17) GALFO MARIO (DIP. SIND.)		X
3) ANGELICA FILIPPO (U.D.C.)		X	18) GURRIERI GIANNELLA (DIP. SIND.)		X
4) LUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) LAURETTA GIOVANNI (P.D.)		X
5) MASSARI GIORGIO (P.D.)		X	20) DISTEFANO EMANUELE (RG.GR. DI NUOVO)		X
6) PASCA MICHELE (RG.GR. DI NUOVO)	X		21) ARESTIA GIUSEPPE (M.P.A.)		
7) LA ROSA SALVATORE (P.D.L.)	X		22) BARRERA ANTONINO (P.D.)		X
8) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)	X		23) OCCHIPINTI MASSIMO (DIP. SIND.)		X
9) LUMINO ALESSANDRO (P.D.)	X		24) LICITRA VINCENZO (RG. GR. DI NUOVO)		X
10) VIRGADAVOLA DANIELA (P.D.L.)	X		25) MARTORANA SALVATORE (ITAL. DEL VAL.)		X
11) MALEA MARIA (P.D.)		X	26) CINTOLO ROSARIO (DIP. SINDACO)		X
12) LO DESTRO GIUSEPPE (M.P.A.)		X	27) TUMINO GIUSEPPE (L.D.V.)		X
13) DI MACRO GIOVANNI (DIP. SIND.)		X	28) PLATANIA ENRICO (CITTA')		
14) FIRRINCIELI GIORGIO (P.D.)	X		29) D'ARAGONA PIERO (RG. GR. DI NUOVO)		X
15) MORANDO GIANLUCA (U.D.C.)	X		30) CRISCIONE GIOVANNA (CITTA')		X
PRESENTI	18		ASSENTI	12	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Di Natale quale con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Benedetto Buscema, dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 1 Settore, dott. Francesco Lumiera sulla deliberazione di G.M. n. 108 del 01.04.2011

Il Dirigente del 1 Settore
dott. Francesco Lumiera

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, il 31.03.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5º della legge 8.6.1990, n. 112, eccepito dall'art. R. n. 48/91.

Ragusa, il

Parere favorevole espresso dal Segretario Generale dott. Benedetto Buscema sotto il profilo della legittimità sulla deliberazione di G.M. n. 108 del 01.04.2011

Ragusa, il 31.03.2011

Il Segretario Generale
dott. Benedetto Buscema

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 108 del 01.04.2011 con la quale la Giunta Municipale ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la cremazione, conservazione e/o dispersione delle ceneri;

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del I Settore dott. Francesco Lumiera sulla regolarità tecnica e dal Segretario Generale dott. Benedetto Buscema in ordine alla legittimità;

Considerato che in data 14.09.2011 la 1[^] Commissione consiliare "Affari Generali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione della G.M. presentando un emendamento;

Udita la relazione dal Vice Sindaco dott. Giovanni Cosentini;

Tenuto conto della discussione di che trattasi, riportata nel verbale di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale sono stati posti in votazione i seguenti emendamenti :

Emendamento n. 1 presentato dalla 1[^] Commissione Affari Generali:

All'art. 6, 1^o comma, all'inizio viene inserita la seguente frase "In caso di insufficienza di sepolture certificata dagli uffici competenti"

All'Art. 14, 3^o comma, dopo la parola "iscritti" viene inserita la seguente frase "dal tutore di minore o interdetto".

Il Presidente pone in votazione per appello nominale il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 16, voti favorevoli 16, assenti i consiglieri Calabrese, Angelica, Massari, Fidone, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Guerrieri, Lauretta, Arestia, Barrera, Martorana, Criscione, come accertato dai consiglieri scrutatori Morando, Occhipinti, Platania.

Il superiore emendamento viene approvato.

Il Presidente pone in votazione per appello nominale l'Art. 14 come emendato e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 16, voti favorevoli 16, assenti i consiglieri Calabrese, Angelica, Massari, Fidone, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Guerrieri, Lauretta, Arestia, Barrera, Martorana, Criscione, come accertato dai consiglieri scrutatori Morando, Occhipinti, Platania.

L'art. 14, come emendato viene approvato.

Emendamento n. 2 presentato dal consigliere Platania:

Sostituire l'art. 6 del regolamento con il seguente:

"1. In caso di comprovata insufficienza di sepolture, dovuta ad assoluta carenza di spazi all'interno delle aree cimiteriali, previa idonea certificazione rilasciata dal dirigente del competente settore, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. La cremazione ai sensi del comma 1 avviene solo con il consenso dei familiari del defunto ed ove non risulti espressa volontà contraria del defunto medesimo.

I familiari sono chiamati ad esprimere il consenso di cui al precedente periodo nell'ordine espressamente indicato dal successivo art. 12, comma 1.

3. Nei casi in cui non risulta possibile ottenere il consenso dei familiari del defunto, per accertata e documentata irreperibilità di tutti i soggetti a tal fine legittimati ai sensi del precedente comma, si procede alla cremazione dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero".

Il Presidente pone in votazione per alzata e seduta il superiore emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 16, voti favorevoli 16, assenti i consiglieri Calabrese, Angelica, Massari, Fidone, Tumino Alessandro, Malfa, Lo Destro, Guerrieri, Lauretta, Arestia, Barrera, Martorana, Criscione, come accertato dai consiglieri scrutatori Morando, Occhipinti, Platania.

Il superiore emendamento che sostituisce l'art. 6, viene approvato.

Visto l'art. 12, comma 1° della l.r. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 16 voti favorevoli espressi per alzata e seduta dai 16 consiglieri presenti e votanti, come accertato dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Morando, Platania, Occhipinti, assenti i consiglieri Calabrese, Angelica, Massari, Tumino Alessandro, Fidone, Malfa, Lo Destro, Guerrieri, Lauretta, Arestia, Barrera, Martorana, Tumino Giuseppe, Criscione.

DELIBERA

Di approvare il regolamento, come emendato, riguardante la cremazione, conservazione e/o dispersione delle ceneri, formato da n. 25 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Parte integrante: Regolamento.

FB

Entro, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Giuseppe Di Noia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Giorgio Mirabellato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Lumera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **18 OTT. 2011** e rimarrà affissa fino al **02 NOV. 2011** per quindici giorni consecutivi.
(con osservazioni/senza osservazioni)

Ragusa, li..... **18 OTT. 2011**

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **18 OTT. 2011** al **02 NOV. 2011**.
(con osservazioni / senza osservazioni)

Ragusa, li.....

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **18 OTT. 2011** ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **18 OTT. 2011** senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa, li..... **18 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE
E FUNZIONARIO D.S.
(Giuseppe Lumera)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE I

3° Servizio Deliberazioni

C.so Italia, 72 – Tel. – 0932 676231 – 676392 - Fax 0932 676229

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per **quindici** giorni consecutivi dal **03/11/2011** al **18/11/2011** e contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Ragusa, 21 NOV. 2011

F.TO **IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licitra Giovanni*)

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale del Comune di Ragusa, su conforme attestazione dell'impiegato addetto, certifica che copia della deliberazione CC. n. 55 del 29/09/2011 avente per oggetto: "**Regolamento comunale per la cremazione, conservazione e/o dispersione delle ceneri**" è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal **03/11/2011** al **18/11/2011**.

Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'Ufficio Comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Ragusa, 21 NOV. 2011

F.TO **IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dott. Benedetto Buscema*)

Regolamento di cui all'art. 17
d.lgs. 17.07.2008 n. 177
55 29.09.2011



COMUNE DI RAGUSA

REGIONE SICILIA
(Legge Regionale 17 agosto 2010, n. 18)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE,
AFFIDAMENTO E/O DISPERSIONE DELLE CENERI**
Approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.09.2011

S O M M A R I O

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
1	Oggetto del regolamento	14	Dispersione delle ceneri
	CAPO II – CREMAZIONE	15	Luogo di dispersione delle ceneri
2	Disciplina della cremazione		CAPO IV – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16	Consegna ed affidamento delle ceneri
4	Identità delle ceneri	17	Conservazione dell'urna
5	Feretri per la cremazione	18	Recesso dell'affidamento – Rinvenimento di urne
6	Cremazione per insufficienza di sepolture		CAPO V – NORME FINALI
7	Crematori	19	Tutela dei dati personali
8	Caratteristiche dell'urna cineraria	20	Leggi ed atti regolamentari
9	Destinazione delle ceneri	21	Abrogazione di precedenti disposizioni
10	Affidamento e dispersione delle ceneri	22	Pubblicità del regolamento
11	Iscrizione ad associazione	23	Rinvio dinamico
12	Mancata individuazione dell'affidatario dell'incaricato della dispersione	24	Vigilanza – Sanzioni
13	Targa con generalità defunti cremati	25	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
 - della legge regionale - Sicilia - 17 agosto 2010, n. 18, recante: “Disposizione in materia di cremazione, delle salme e di conservazione, affidamento e / o dispersione delle ceneri”; la cremazione, la conservazione, l'affidamento e/o dispersione delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, della legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
 - dalla legge regionale - Sicilia - 17 agosto 2010, n. 18, recante: “Disposizioni in materia di cremazione delle salme, e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;
2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle

ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. In caso di comprovata insufficienza di sepolture, dovuta ad assoluta carenza di spazi all'interno delle aree cimiteriali, previa idonea certificazione rilasciata dal dirigente del competente settore, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. La cremazione ai sensi del comma 1 avviene solo con il consenso dei familiari del defunto ed ove non risulti espressa volontà contraria del defunto medesimo.
I familiari sono chiamati ad esprimere il consenso di cui al precedente periodo nell'ordine espressamente indicato dal successivo art. 12, comma 1.
3. Nei casi in cui non risulta possibile ottenere il consenso dei familiari del defunto, per accertata e documentata irreperibilità di tutti i soggetti a tal fine legittimati ai sensi del precedente comma, si procede alla cremazione dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero”.

Art. 7 – Crematori.

1. Questo comune è interessato alla costruzione del crematorio.

Art. 8 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni

penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 9 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'infossamento o dell'affidamento ai familiari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 10 – Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 11 – Iscrizione ad associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

- b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 13 – Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO III DISPERSSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 14 – Dispersione delle ceneri.

- 1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
- 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, dal tutore di minore o interdetto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
- 4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
- 5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- 6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
- 7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- 8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
(Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 15 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

CAPO IV

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 16 – Consegnna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 17 – Conservazione dell’urna.

1. La conservazione ha luogo nell’abitazione dell’affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l’abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento della urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L’affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l’urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L’urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell’urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali).

Art. 18 – Recesso dall’affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall’affidamento l’affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali).

CAPO V

NORME FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;

- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- la legge regionale – Sicilia – 17 agosto 2010, n. 18 recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Art. 24 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 25 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.